



COORDINAMENTO TERRITORIALE

NOTIZIE UTILI N. 23

MINISTERO DELLA SALUTE: CONCORSO (SCAD. 8 LUGLIO 2020)

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di 57 posti di personale non dirigenziale di vari profili professionali, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti. ([GU n.48 del 23-06-2020](#)).

Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto le seguenti procedure concorsuali: concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario della comunicazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 787);

Modifica unilaterale del contratto decentrato, non è antisindacale se l'ente ha «sollecitato» le rappresentanze

Le amministrazioni pubbliche possono rivedere i contratti decentrati anche in modo unilaterale a condizione che sollecitino i soggetti sindacali a dare corso unitariamente all'esame e alla revisione di queste clausole. Rispettando questa indicazione metodologica generale non matura la condotta antisindacale. È questo l'importante principio fissato dal decreto n. 5284/2020 con cui il Tribunale di Potenza ha rigettato un ricorso per condotta antisindacale avanzato a seguito della decisione del Comune di Venosa di rivedere unilateralmente le previsioni dettate dal contratto decentrato in materia di progressioni economiche e di flessibilità dell'orario di lavoro. Siamo in presenza di un principio molto importante, che offre una lettura estensiva delle disposizioni del Dlgs 165/2001 sulla cosiddetta deliberazione unilaterale in luogo della contrattazione decentrata. La pronuncia consegna inoltre degli strumenti ulteriori alle amministrazioni che non vogliono applicare clausole di contratti decentrati di dubbia legittimità.

Pubblico impiego: non è incostituzionale la normativa della Regione Toscana sullo scorrimento delle graduatorie concorsuali

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, 117, commi secondo, lett. l) e m), e terzo, Cost. - della normativa della Regione Toscana (l. n. 38/2019) in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM CONCORSO (SCAD. 15 LUGLIO 2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni. ([GU n.50 del 30-06-2020](#)).

Nel caso in cui un ente abbia ricevuto dalla RSU un verbale della riunione dei propri componenti nell'ambito della quale sono stati nominati il coordinatore e dei vice – coordinatori, è legittimo poi che l'ente per un incontro di confronto sindacale inviti il solo coordinatore della RSU?

L'ACQ 7 agosto 1998 e s.m.i. si limita a prevedere, all'articolo 8, che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti. Con l'interpretazione autentica di tale articolo (6 aprile 2004) le parti hanno chiarito che la RSU può anche darsi di un proprio Regolamento interno. In assenza di ulteriori indicazioni, si può, comunque, ritenere che detto Regolamento possa contenere, ad esempio, le regole per il funzionamento dell'organismo collegiale, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, i delegati a far parte della delegazione trattante, i rapporti con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Rispetto a ciò l'Amministrazione non è tenuta ad alcun intervento né ad esprimere pareri trattandosi di atti endosindacali di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso. Pertanto, laddove la RSU si doti di un Regolamento e lo trasmetta formalmente all'amministrazione, quest'ultima non potrà che prenderne atto previa verifica che l'adozione dello stesso sia avvenuta a maggioranza dei componenti RSU. Tanto premesso, considerato che nessuna clausola contrattuale definisce la figura del Coordinatore o dei Vice-coordinatori, si ritiene che per la risoluzione del caso prospettato sia opportuno verificare all'interno del Regolamento quali compiti siano affidati al Coordinatore ed ai Vice-coordinatori.

Al lavoratore turnista, che presta la propria attività lavorativa su sei giorni lavorativi e uno di riposo, spetta o meno una giornata di riposo compensativo laddove il dipendente dovesse lavorare in una giornata di festività infrasettimanale?

Dalla lettura dell'art. 19 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, relativo alla disciplina delle turnazioni, si evince che per il "disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro", ai dipendenti turnisti è corrisposta, tra le altre, un'identità specifica per il lavoro prestato una giornata festiva infrasettimanale e, che tale



COORDINAMENTO TERRITORIALE

maggiorazione, ai sensi della lett. d, comma 5 dell'articolo in commento, è ulteriore rispetto alle maggiorazioni previste nelle lettere precedenti, le quali disciplinano rispettivamente le maggiorazioni da riconoscere nell'ipotesi di turno notturno o festivo (lett. b) e quelle di turno festivo notturno (lett. c).

Ne consegue che non residuano ulteriori spazi per concedere alcun recupero o riposo compensativo.

Sentenza n. 11811/2020 Pubblico impiego – incarichi esterni – autorizzazione preventiva

La corte di cassazione è stata chiamata a decidere sulla liceità del conferimento da parte di un privato di un incarico professionale retribuito ad un docente universitario senza la preventiva autorizzazione dell'ente di appartenenza. L'art.53 d. l.gs 165/2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni compresi i docenti universitari con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali se non "preventivamente autorizzati" dall'amministrazione di appartenenza. In caso contrario – afferma la Cassazione - il soggetto che conferisce l'incarico commette un illecito che non può essere sanato dal rilascio di una autorizzazione postuma, pronunciata con la formula "ora per allora" dall'ente pubblico datore di lavoro. La pronuncia rimette al datore di lavoro la valutazione della legittimità e della compatibilità dell'incarico allo scopo di garantire imparzialità, efficienza e buon andamento della P.A. ed evitare che il dipendente possa essere distolto dai propri doveri istituzionali. Pertanto la Corte non ravvisa diversità dell'autorizzazione postuma rispetto a quella "ora per allora" in quanto entrambe intervengono dopo l'inizio dello svolgimento dell'incarico, e sono comunque incompatibili con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione (art. 53 co 7d.lgs 165/2001) che è quella di verificare ex ante l'insussistenza di conflitti di interesse.

Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello n.140/2020 Pubblico Impiego – Assenteismo fraudolento - Risarcibilità danno all'immagine anche senza condanna penale

Il Collegio, in relazione al risarcimento del danno all'immagine, causato da un comportamento di un dipendente pubblico riconducibile ad assenteismo fraudolento, osserva, conformandosi all'orientamento radicato con riguardo a vicende analoghe, che: "la risarcibilità del danno all'immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non espressamente posta dalla norma che si considera (art. 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001), ciò in quanto presenta, "marcati tratti di specificità ed autonomia rispetto a quest'ultima e, più in generale, rispetto alla clausola limitativa della responsabilità stabilita in relazione alla pregiudizialità collegata alla preventiva ed irretrattabile condanna penale per uno dei reati previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (per i quali, cfr. SS.RR. 19 marzo 2015 n. 8/QM)." Ne consegue, ai fini dell'applicazione dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001, che "si deve prescindere dai requisiti di cui all'art.17, comma trentesimo ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, atteso che la norma non richiede, in particolare, l'accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell'immagine. E in tal senso depone anche un argomento testuale, rappresentato dal fatto che il secondo comma dell'art. 55-quinquies contiene l'inciso secondo cui restano "ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni", in tal modo prevedendo la non necessità del preventivo accertamento definitivo della responsabilità penale ai fini dell'attivazione del meccanismo risarcitorio". (In tal senso (cfr. Sez. II, 4 ottobre 2017 n. 662; 4 marzo 2019 n. 62; cui adde: SS.RR. 12 giugno 2018 n. 6, ord.).

Illegittima la clausola del concorso che preveda l'esclusione dei candidati che abbiano indicato una PEC non di titolarità

E' illegittima la clausola di un bando di concorso pubblico che preveda l'esclusione dalla procedura selettiva a causa della mancata indicazione di un indirizzo PEC non nella titolarità dell'interessato, stante la sproporzionalità rispetto alla finalità di comunicazione cui l'indirizzo di posta elettronica certificata risulta preordinata, dovendosi fare applicazione, anche in relazione all'elezione di un domicilio digitale, della disposizione di cui all'*art. 4, D.P.R. n. 487/1994*. E' questo, in estrema sintesi, il portato della *sentenza 10 giugno 2020, n. 2285*, resa dal TAR Campania, Napoli, Sez. V.

Licenziamento illegittimo, con la reintegra scatta il diritto alle ferie retribuite (o alla indennità)

Corte Ue - Sentenza nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19

Il licenziamento illegittimo non fa perdere, nel caso di reintegra, il diritto alle ferie retribuite o comunque ad una indennità sostitutiva, in caso di cessazione definitiva. Lo ha deciso la Corte Ue, con la sentenza nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19. La prima relativa ad un caso bulgaro, la seconda italiano.



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Niente rivalutazione sui crediti del dipendente pubblico

Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, comprese le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo. [\(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20; depositata il 2 luglio\)](#) Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13625/2020, depositata il 2.7.2020 Il bidello marocchino della scuola italiana... La vicenda ha origine in una scuola italiana, dove il ricorrente aveva lavorato...

La Cassazione sul termine di decadenza della domanda di riscatto del periodo di laurea

La controversia che abbia ad oggetto la sussistenza del diritto al riscatto del periodo di laurea non appartiene al novero delle controversie in materia di "trattamenti pensionistici" indicate dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 ai fini dell'assoggettamento dell'azione giudiziaria al termine di decadenza da questo previsto. [\(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 13630/20; depositata il 2 luglio\)](#) Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 13630/20 depositata il 2 luglio. La Corte d'Appello confermava la pronuncia di primo grado che dichiarava il ricorrente decaduto dalla domanda di riscatto dei contributi previdenziali...

Il Coordinamento Territoriale